CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 66 del 29/07/2015

Oggetto: Definizione della controversia:) C/ SKY ITALIA S.r.l.

L'anno addì del mese di , nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	✓	
Antonia Daloiso	Vice presidente	✓	
Elena Pinto	Vice presidente	✓	
Stefano Cristante	componente		✓
Adelmo Gaetani	componente	✓	

IL COMITATO

Nella riunione del 29/07/2015 ;

Vista la legge 14 novembre 1995, n.481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'Accordo quadro tra l' Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l' esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art.4, c1, lett.e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante " Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante " Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori."

Vista l'istanza dell'utente presentata nei confronti del gestore Sky Italia S.r.l.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, sig.), intestatario di un abbonamento Sky recante codice cliente n. 7767990, aderiva ad una offerta promozionale della durata di un anno che prevedeva la visione di tre Sky pack + 3 Channel pack al costo promozionale mensile di Euro 67,27 anziché 103,13.

Nell'istanza introduttiva del procedimento di definizione della controversia contestava la tardiva lavorazione da parte dell'operatore del recesso esercitato entro la fine del mese di marzo 2013 e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento del canone del mese di maggio.

Nello specifico, l'istante dichiara di aver inviato raccomandata a/r di disdetta in data 30.03.2013 " *per scadenza contratto annuale prevista per il mese di aprile 2013*" e che la stessa veniva ricevuta dalla società Sky in data 03.04.2013. Pertanto Sky prolungava di un ulteriore mese la durata del contratto addebitando all'istante in fattura la somma relativa al canone del mese di maggio al costo privo di promozioni pari ad Euro 103,13.

In base a tali premesse l'istante chiede :

I. " *un indennizzo*"

2. La posizione dell'operatore

La società Sky Italia S.r.l.. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Nei contratti per adesione stipulati con operatori di reti televisive il diritto di recesso è previsto dalla legge e precisamente dall'art.1, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito da L. 02 aprile 2007 n. 40, il quale fissa in trenta giorni il termine massimo di preavviso alla controparte, con espressa previsione di nullità di eventuali clausole difformi. Tale previsione normativa è correttamente riportata nella Carta dei Servizi Sky all'art. 4.2, e nelle Condizioni Generali di Abbonamento dove si specifica che "*qualora l'Abbonato si avvalga della facoltà di recesso la sua comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese e il recesso sarà efficace alla fine del mese successivo. Diversamente nel caso in cui il recesso venga comunicato nel corso del mese, il Servizio rimarrà attivo e fruibile fino alla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione e Sky fatturerà l'importo dei canoni per l'intero mese. In ogni caso l'Abbonato sarà comunque tenuto a corrispondere a Sky gli importi dovuti per la fornitura del Servizio fino alla data di efficacia del recesso*".

Nella fattispecie quindi, stante la natura di negozio unilaterale recettizio propria del recesso, la cui efficacia decorre dal momento in cui la comunicazione giunge a conoscenza del destinatario (art. 1334 codice civile) e stante il principio secondo il quale, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 codice civile), considerato che l'operatore ha ricevuto la comunicazione di recesso in data 3 aprile 2013 e considerato il periodo di trenta giorni del dovuto preavviso, deve concludersi che il recesso dell'istante è divenuto efficace il 3 maggio 2013, con conseguente diritto dell'operatore di fatturare l'importo dei canoni per l'intero mese di maggio.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, considerato il comportamento complessivo delle parti, le difese da entrambi svolte, nonché le risultanze delle stesse, si ritiene congruo compensare integralmente le spese.

4 .Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa e dalle risultanze istruttorie, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

il rigetto integrale delle richieste formulate dall'utente.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente
(Dott. Felice Blasi)

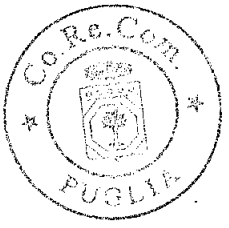

La presente copia composta
di n° 2 pagine
conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio

La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE n. 66 del 29/07/2015

Oggetto: Definizione della controversia: PASTORE AGOSTINO C/ SKY ITALIA S.r.l.

L'anno addì del mese di , nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Felice Blasi	Presidente	✓	
Antonia Daloiso	Vice presidente	✓	
Elena Pinto	Vice presidente	✓	
Stefano Cristante	componente		✓
Adelmo Gaetani	componente	✓	

IL COMITATO

Nella riunione del 29/07/2015 ;

Vista la legge 14 novembre 1995, n.481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'Accordo quadro tra l' Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la Convenzione per l' esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale e il Comitato regionale per le comunicazioni in data in data 21 novembre 2006, e in particolare l'art.4, c1, lett.e);

Vista la Delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante " Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante " Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori."

Vista l'istanza dell'utente Pastore Agostino presentata nei confronti del gestore Sky Italia S.r.l.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, sig. PASTORE AGOSTINO, intestatario di un abbonamento Sky recante codice cliente n. 7767990, aderiva ad una offerta promozionale della durata di un anno che prevedeva la visione di tre Sky pack + 3 Channel pack al costo promozionale mensile di Euro 67,27 anziché 103,13.

Nell'istanza introduttiva del procedimento di definizione della controversia contestava la tardiva lavorazione da parte dell'operatore del recesso esercitato entro la fine del mese di marzo 2013 e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento del canone del mese di maggio.

Nello specifico, l'istante dichiara di aver inviato raccomandata a/r di disdetta in data 30.03.2013 "*per scadenza contratto annuale prevista per il mese di aprile 2013*" e che la stessa veniva ricevuta dalla società Sky in data 03.04.2013. Pertanto Sky prolungava di un ulteriore mese la durata del contratto addebitando all'istante in fattura la somma relativa al canone del mese di maggio al costo privo di promozioni pari ad Euro 103,13.

In base a tali premesse l'istante chiede :

I. "*un indennizzo*"

2. La posizione dell'operatore

La società Sky Italia S.r.l.. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Nei contratti per adesione stipulati con operatori di reti televisive il diritto di recesso è previsto dalla legge e precisamente dall'art.1, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito da L. 02 aprile 2007 n. 40, il quale fissa in trenta giorni il termine massimo di preavviso alla controparte, con espressa previsione di nullità di eventuali clausole difformi. Tale previsione normativa è correttamente riportata nella Carta dei Servizi Sky all'art. 4.2, e nelle Condizioni Generali di Abbonamento dove si specifica che "*qualora l'Abbonato si avvalga della facoltà di recesso la sua comunicazione dovrà pervenire entro la fine del mese e il recesso sarà efficace alla fine del mese successivo. Diversamente nel caso in cui il recesso venga comunicato nel corso del mese, il Servizio rimarrà attivo e fruibile fino alla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione e Sky fatturerà l'importo dei canoni per l'intero mese. In ogni caso l'Abbonato sarà comunque tenuto a corrispondere a Sky gli importi dovuti per la fornitura del Servizio fino alla data di efficacia del recesso*".

Nella fattispecie quindi, stante la natura di negozio unilaterale recettizio propria del recesso, la cui efficacia decorre dal momento in cui la comunicazione giunge a conoscenza del destinatario (art. 1334 codice civile) e stante il principio secondo il quale, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373 codice civile), considerato che l'operatore ha ricevuto la comunicazione di recesso in data 3 aprile 2013 e considerato il periodo di trenta giorni del dovuto preavviso, deve concludersi che il recesso dell'istante è divenuto efficace il 3 maggio 2013, con conseguente diritto dell'operatore di fatturare l'importo dei canoni per l'intero mese di maggio.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, considerato il comportamento complessivo delle parti, le difese da entrambi svolte, nonché le risultanze delle stesse, si ritiene congruo compensare integralmente le spese.

4 .Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa e dalle risultanze istruttorie, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

il rigetto integrale delle richieste formulate dall'utente.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Nicola Scelsi)

Il Presidente
(Dott. Felice Blasi)

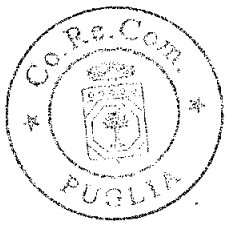

La presente copia composto
li n° 2 pagine
conforme all'originale esisten
gli atti di questo Ufficio

La P.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni controversie"
dott. Nicola Scelsi

Spett.le
SKY ITALIA
Ufficio Protocollo Roma
Via Salaria n. 1021
00138 ROMA

Consiglio Regionale della Puglia
N. 20150014514
05/08/2015 08.48
UOP_07
Comitato Regionale per le Comunicazioni
USCITA

Spett.le
PASTORE AGOSTINO
Via Degli Alberi n. 31
70010 CASAMASSIMA (BA)

Definizione della controversia Pastore Agostino– SKY ITALIA
Deliberazione Corecom Puglia n. 66 del 29.07.2015 – Notifica

Si notifica, ai sensi dell'art. 19, comma 3°, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con Delibera AGCOM 173/07/Cons e successive modifiche ed integrazioni, la Deliberazione n. 66 adottata in data 29 Luglio 2015 da questo Corecom Puglia con riferimento alla procedura di definizione controversia di cui all'oggetto.

L.A.R.P. Delegata
"Conciliazioni e Definizioni Controversie"
dott. Nicola Scelsi